Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 327

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 18 dicembre 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.330 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1963, n. 1789.

Costituzione del Consorzio interregionale delle cooperative di produzione e lavoro « CONSINTER », con sede in Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302;

Vista l'istanza del presidente del Consorzio interregionale delle cooperative di produzione e lavoro « CONSINTER », con sede in Napoli, in data 21 luglio 1959, con la quale si chiede la costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione del suo statuto organico;

Visto il verbale dell'assemblea 14 giugno 1959 dei delegati delle cooperative aderenti al costituendo Consorzio, dal quale risulta che lo statuto consortile è stato approvato dai componenti organi di tutte le cooperative consorziate, ai sensi dell'art. 59 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278;

Viste le deliberazioni in data 25 novembre 1959, 30 gennaio 1960 e 2 agosto 1962 con le quali sono state apportate alcune modifiche allo statuto suddetto;

Visto il nuovo testo di statuto quale risulta dopo le modifiche introdotte dalle cooperative consorziate nelle riunioni. tenute nei giorni 15, 17, 18, 20 e 22 giugno 1963;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' costituito il Consorzio interregionale delle cooperative di produzione e lavoro « CONSINTER », con sede in Napoli, ed è approvato il relativo statuto, composto di numero quaranta articoli, che, visto e firmato dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1963

SEGNI

DELLE FAVE — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 178, foglio n. 74. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1963, n. **1790**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 177, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola diretta a fini speciali in Economia e merceologia degli alimenti.

Art. 178. — Alla Facoltà di Economia e commercio è annessa la Scuola di Economia e merceologia degli alimenti. Essa ha sede presso l'Istituto di Merceologia della Facoltà e la sua direzione è affidata al direttore dell'Istituto stesso.

Art. 179. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma è di due anni; al termine di essi e dopo l'esame previsto nei successivi comma viene rilasciato un diploma in Economia e merceologia alimentare. Sono titoli di ammissione alla Scuola il diploma delle scuole medie superiori di secondo grado. Sono insegnamenti fondamentali del corso di studi per il conseguimento del diploma di Economia e merceologia alimentare i seguenti:

1° *anno*:

1) Principi di Chimica generale, inorganica ed organica;
2) Bromatologia e merceologia alimentare (primo corso);
3) Legislazione specifica sugli alimenti;
4) Igiene dell'alimentazione;
5) Imprese industriali e commerciali dei prodotti alimentari;
6) Fisiologia della nutrizione.

2° *anno*:

1) Bromatologia e merceologia alimentare (secondo corso);

2) Organizzazione e gestione dei servizi alimentari delle collettività e tecnica statistica delle indagini alimentari;
3) Tecnologia e preparazione dei cibi (con esercitazioni);
4) Chimica metabolica normale e patologica;
5) Costi e prezzi dei prodotti alimentari;
6) Dietologia normale e speciale.

L'esame di diploma consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta svolta su di un tema approvato dal professore della materia; la discussione avviene dinanzi ad una Commissione di sette membri, presieduta dal direttore della Scuola.

Art. 180. — Le tasse e sopratasse per l'iscrizione e la frequenza ai corsi e per gli esami di profitto sono fissati in misura pari a quelle del primo e secondo corso della Facoltà. I contributi di laboratorio verranno fissati annualmente dal Consiglio di Facoltà, su proposta del direttore della Scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 178, *foglio n.* 70. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1791.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Marcellina (Roma).

N. 1791. Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Marcellina (Roma), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 177, *foglio n.* 90. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1963, n. 1792.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale « Girolamo Segato » di Belluno.

N. 1792. Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale « Girolamo Segato » di Belluno, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 178, *foglio n.* 31. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1963, n. 1793.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico femminile « Santorre Santarosa » di Torino.

N. 1793. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico femminile « Santorre Santarosa » di Torino, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 178, *foglio n.* 56. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1963, n. 1794.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale « Guido Donegani » di Crotone.

N. 1794. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dello Istituto tecnico industriale statale « Guido Donegani » di Crotone, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 178, *foglio n.* 55. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1963, n. 1795.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Don Simone Frosio », con sede nel comune di Olmo al Brembo (Bergamo).

N. 1795. Decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Don Simone Frosio », con sede nel comune di Olmo al Brembo (Bergamo), viene eretto in ente morale e ne viene approvato, con modificazioni, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 178, *foglio n.* 58. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1963.

Rinnovazione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie e per la disciplina delle professioni stesse, modificato con leggi 5 gennaio 1955, n. 15, e 21 ottobre 1957, n. 1027, nonchè il relativo regolamento approvato con proprio decreto 5 aprile 1950, n. 221, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1959, n. 1369;

Considerato che, a termini dell'art. 17 dell'anzidetto decreto legislativo n. 233, occorre provvedere al rinnovo della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie per scaduto quadriennio;

Viste le designazioni all'uopo formulate dai competenti organi;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la grazia e la giustizia:

Decreta:

La Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, numero 233, è per il quadriennio 1° giugno 1963-31 maggio 1967, costituita come appresso:

Presidente:

dott. Alfonso Barra Caracciolo di Basciano, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Membri:

dott. Luciano Pece, consigliere di Corte di cassazione, componente del Consiglio superiore di sanità;

dott. Giuseppe Ughetto, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità;

Oltre ai suindicati componenti, fanno parte della Commissione:

a) per l'esame degli affari concernenti la professione dei medici chirurghi:

dott. Guido Corselli, ispettore generale medico;

dott. Francesco Pirolo, prof. Aldo Franchini, prof. Filippo Franchi, prof. Giuseppe Campailla, professore Giorgio Azzolini, componenti effettivi;

dott. Vincenzo D'Elia, prof. Andrea Benagiano, prof. Giovanni Pacetto, componenti supplenti - designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici;

b) per l'esame degli affari concernenti la professione dei veterinari:

Giuseppe Comotti, ispettore generale veterinario;

dott. Umberto Corini; dott. Luigi Maria De Matteis; dott. Mario Amenta; dott. Michele Pepe; dottor Antonio Rognoni, componenti effettivi;

dott. Alberto Guerreschi; dott. Francesco Marras; dott. Mario Boccia, componenti supplenti - designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari;

c) per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti:

dott. Ferdinando Ferretto, ispettore generale per il Servizio farmaceutico;

dott. Gioacchino Borsellino; dott. Guglielmo Carraroli; dott. Antonio Dell'Orso; dott. Pietro Oliveri; dott. Luigi Vassarotto, componenti effettivi;

dott. Giulio Cesare Alvigini; dott. Carmelo Bertello; dott. Romolo Cerioni, componenti supplenti - designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti;

d) per gli affari concernenti la professione delle ostetriche:

dott. Giovanni Mola, ispettore generale medico.

Antonietta De Rossi; Antonia Cantoni; Meridia Giannini; Cesarina Botteghi; Paola Pirlo, componenti effettive;

Maria Sciutto; Cisa Vitolo; Cristina Morigine, componenti supplenti - designate dalla Federazione nazionale dei Collegi delle ostetriche;

e) per gli affari concernenti la professione delle infermiere diplomate:

dott. Vincenzo Tedeschi, ispettore generale medico;

Itala De Camillis; Anna Platter; suor Maria Laura De Cristoforo; Giuseppina Postiglione; Paola Zearo, componenti effettive;

suor Caterina Ricci; Rosina Fracca; Laura Sterbini Gaviglio, componenti supplenti - designati dalla Federazione nazionale collegi infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente sarà sostituito dal componente dott. Luciano Pece.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1963

SEGNI

JERVOLINO — BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1963
Registro n. 9 Sanità, foglio n. 387

(16787)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 2%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di

commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 30 novembre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(10785)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1963.
Contrassegni metallici comprovanti il pagamento della imposta sui cani per l'anno 1964.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 136 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, in virtù del quale i possessori e i detentori di cani di ogni categoria, anche esenti da imposta, devono provvedersi della prescritta piastrina da applicare al collare dei cani stessi;

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, che attribuisce all'Unione italiana dei ciechi l'esclusività della fabbricazione e della vendita ai Comuni delle piastrine di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Le piastrine metalliche comprovanti il pagamento dell'imposta sui cani, per l'anno 1964, devono essere di metallo laminato, a forma rettangolare con i lati rispettivamente di mm. 23 e mm. 26.

Nella parte superiore, leggermente ricurva, le piastrine sono munite di un foro entro il quale viene applicato un fermaglio per fissare le piastrine stesse al collare dei cani.

Le piastrine avranno le seguenti diciture:

a) 1964;
b) imposta cani e indicazione della categoria;
c) numero progressivo per ciascuna categoria;
d) denominazione del Comune.

Art. 2.

Il prezzo di ciascuna piastrina è fissato in L. 50 per consegna a destinazione del Comune richiedente.

Art. 3.

Per le ordinazioni delle piastrine i Comuni dovranno rivolgersi direttamente all'Ufficio targhe dell'Unione italiana dei ciechi, via Fibonacci n. 5, Firenze, indicando il numero delle piastrine occorrenti per ciascuna categoria e rimettendone contemporaneamente l'importo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1963

Il Ministro per le finanze
MARTINELLI

Il Ministro per l'interno
RUMOR

(11006)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Rogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963, il comune di Santo Stefano di Rogliano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.290.970 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10686)

Autorizzazione al comune di Rovito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1963, il comune di Rovito (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.463.885 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10688)

Autorizzazione al comune di Mandatoriccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963, il comune di Mandatoriccio (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.721.850 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(10689)

Autorizzazione al comune di Lozzo Atestino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1963, il comune di Lozzo Atestino (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10690)

Autorizzazione al comune di Marano Principato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963, il comune di Marano Principato (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.325.120 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10691)

Autorizzazione al comune di Sorbo San Basile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1963, il comune di Sorbo San Basile (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.771.130 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10693)

Autorizzazione al comune di Motta Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1963, il comune di Motta Santa Lucia (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.547.075 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10694)

Autorizzazione al comune di Squillace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1963, il comune di Squillace (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.098.640 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10692)

Autorizzazione al comune di Montauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1963, il comune di Montauro (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.595.585 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10695)

Autorizzazione al comune di Dinami ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1963, il comune di Dinami (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.505.075 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10696)

Autorizzazione al comune di Serra Pedace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1963, il comune di Serra Pedace (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.143.890 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10697)

Autorizzazione al comune di Sant'Agapito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1963, il comune di Sant'Agapito (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.403.830 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10698)

Autorizzazione al comune di Alife ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1963, il comune di Alife (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10699)

Autorizzazione al comune di Tropea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1963, il comune di Tropea (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.037.320 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10700)

Autorizzazione al comune di Lasplassas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1963, il comune di Lasplassas (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.720.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10701)

Autorizzazione al comune di Moresco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1963, il comune di Moresco (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.235.300 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10702)

Autorizzazione al comune di Crespadoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963, il comune di Crespadoro (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.341.955 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10703)

Autorizzazione al comune di Palmariggi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1963, il comune di Palmariggi (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.765.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10715)

Autorizzazione al comune di Castiglione del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1963, il comune di Castiglione del Lago (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.911.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10716)

Autorizzazione al comune di Canosa di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1963, il comune di Canosa di Puglia (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 425.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10717)

Autorizzazione al comune di Roma ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1963, l'Amministrazione comunale di Roma viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.900.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1963 e lo Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10718)

Autorizzazione al comune di Benevento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1963, il comune di Benevento viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.096.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10719)

Autorizzazione al comune di Impruneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1963, il comune di Impruneta (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.174.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10720)

Autorizzazione al comune di Dicomano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1963, il comune di Dicomano (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.574.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10721)

Autorizzazione al comune di Capraia e Limite ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1963, il comune di Capraia e Limite (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.122.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10722)

Autorizzazione al comune di Barberino Val d'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1963, il comune di Barberino Val d'Elsa (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.353.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10723)

Autorizzazione al comune di Bassiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1963, il comune di Bassiano (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10724)

Autorizzazione al comune di Incisa in Val d'Arno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1963, il comune di Incisa in Val d'Arno (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.971.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10726)

Autorizzazione al comune di Aprilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963, il comune di Aprilia (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.446.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10725)

Autorizzazione al comune di Capua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1963, il comune di Capua (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 262.082.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10727)

Autorizzazione al comune di Cappella de' Picenardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1963, il comune di Cappella de' Picenardi (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 912.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10728)

Autorizzazione al comune di Riva di Solto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1963, il comune di Riva di Solto (Bergamo), viene autorizzato da assumere un mutuo di L. 3.061.695, per la capertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10729)

Autorizzazione al comune di Casamassima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1963, il comune di Casamassima (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.621.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10730)

Autorizzazione al comune di Chies d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1963, il comune di Chies d'Alpago (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.768.246, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10731)

Autorizzazione al comune di Sovramonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1963, il comune di Sovramonte (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.511.239, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10732)

Autorizzazione al comune di Pago Veiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1963, il comune di Pago Veiano (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.167.792, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10733)

Autorizzazione al comune di San Gregorio nelle Alpi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1963, il comune di San Gregorio nelle Alpi (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.645.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10734)

Autorizzazione al comune di Monte di Procida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1963, il comune di Monte di Procida (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10735)

Autorizzazione al comune di Casandrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1963, il comune di Casandrino (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.583.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10736)

Autorizzazione al comune di Terzigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1963, il comune di Terzigno (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.442.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10737)

Autorizzazione al comune di Maglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1963, il comune di Maglie (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.549.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10738)

Autorizzazione al comune di Gagliano del Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1963, il comune di Gagliano del Capo (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.672.625 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10739)

Autorizzazione al comune di Minturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963, il comune di Minturno (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.771.575 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10740)

Autorizzazione al comune di Lenola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963, il comune di Lenola (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.583.420 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10741)

Autorizzazione al comune di Cisterna di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963, il comune di Cisterna di Latina (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.469.875 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10742)

Autorizzazione al comune di Calanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963, il comune di Calanna (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.825.705 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10743)

Autorizzazione al comune di Arcinazzo Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1963, il comune di Arcinazzo Romano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.958.011 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10744)

Autorizzazione al comune di Borgo Pace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1963, il comune di Borgo Pace (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.151.435 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10745)

Autorizzazione al comune di Macerata Feltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1963, il comune di Macerata Feltria (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.832.470 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10746)

Autorizzazione al comune di Spello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1963, il comune di Spello (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.684.900 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10747)

Autorizzazione al comune di Masi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1963, il comune di Masi (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.937.732 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10748)

Autorizzazione al comune di Crispano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1963, il comune di Crispano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.051.135 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10749)

Autorizzazione al comune di Marigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1963, il comune di Marigliano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.303.030 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10750)

Autorizzazione al comune di Santa Maria a Vico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di Santa Maria a Vico (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.837.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10835)

Autorizzazione al comune di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1963, il comune di Pesaro, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.341.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11046)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Martia Lamda »

L'esplosivo da mina denominato « Martia Lamda » fabbricato dalla Società Antonio Sorlini nel proprio stabilimento di Ghedi (Brescia), è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabile soltanto in cave all'aperto ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(10156)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Martia Beta Humus »

L'esplosivo da mina denominato « Martia Beta Humus » fabbricato dalla Società Antonio Sorlini nel proprio stabilimento di Ghedi (Brescia) è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabile soltanto in cave all'aperto ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(10157)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1963, registro n. 20, foglio n. 275 è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dall'archivista Russo Mario in data 16 ottobre 1961 avverso il provvedimento del Ministero della difesa-Aeronautica di rigetto della istanza di passaggio dalla 3ª alla 2ª categoria del personale impiegatizio non di ruolo per non aver il ricorrente svolto, all'epoca in cui il provvedimento doveva riferirsi, le mansioni proprie del gruppo *B*.

(10173)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1963, registro n. 41 Difesa-Aeronautica, foglio n. 369, è stato respinto, su conforme parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 25 maggio 1963, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto dalla signora Zanchi Lucia in Carelli il 6 dicembre 1961 avverso il provvedimento del Ministero della difesa-Aeronautica di rigetto della istanza per il riconoscimento a tutti gli effetti del servizio prestato dalla citata Zanchi in qualità di mobilitata civile per il servizio del lavoro.

(10174)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Perdita di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 4 agosto 1963 registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1963 registro n. 70 Difesa-Esercito, foglio n. 202

I sottoelencati militari sono incorsi, dalla data del presente decreto, nella perdita delle decorazioni al valore militare e del corrispondente soprassoldo annuo, già loro concessi con decreto rispettivamente citato:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Corsini Alfredo, classe 1887, distretto Firenze, ex capitano, decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1918, registro n. 108, foglio n. 196;

De Filippis Salvatore, classe 1922, distretto Napoli, ex sergente maggiore, regio decreto 31 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1946, registro n. 9, foglio n. 272;

Fabbri Regolo, classe 1872, distretto Forlì, ex colonnello, decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1918, registro n. 108, foglio n. 196;

Filpa Franco, classe 1921, distretto Como, soldato, decreto luogotenenziale 25 gennaio 1946, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1946, registro n. 2, foglio n. 147;

Russo Vincenzo, classe 1886, distretto Chieti, ex tenente colonnello, regio decreto 26 marzo 1925, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1925, registro n. 295, foglio n. 368.

MEDAGLIA DI BRONZO

Airaghi Alberto, classe 1914, distretto Milano, ex tenente, decreto presidenziale 25 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1956, registro n. 36, foglio n. 118.

Cammarata Emanuele, classe 1889, distretto Palermo, ex capitano, decreto luogotenenziale, 19 aprile 1917, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1917, registro n. 45, foglio n. 145;

De Sanctis Renato, classe 1907, distretto Napoli, ex capitano, decreto presidenziale 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1954, registro n. 15, foglio n. 52;

Destratis Attilio, classe 1891, distretto Lecce, soldato, decreto luogotenenziale 7 febbraio 1918, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1918, registro n. 79, foglio n. 293;

Destratis Attilio, classe 1891, distretto Lecce, soldato, decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1918, registro n. 94, foglio n. 222;

Fabbri Regolo, classe 1872, distretto Forlì, ex colonnello, regio decreto 13 luglio 1919, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1919, registro n. 140, foglio n. 196;

Gireni Giuseppe, classe 1890, distretto Milano, ex tenente, regio decreto 1° settembre 1920, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1920, registro n. 182, foglio n. 132;

Piccoli Giuseppe, classe 1895, distretto Udine, soldato, decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, registrato alla Corte dei conti il 25 aprile 1919, registro n. 128, foglio n. 1;

Russo Vincenzo, classe 1886, distretto Chieti, ex tenente colonnello, decreto luogotenenziale 10 maggio 1917, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1917, registro n. 48, foglio n. 80.

Vacca Camillo, classe 1905, distretto Cagliari, ex tenente, regio decreto 14 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1937, registro n. 20, foglio n. 185;

Zaccherini Alberto, classe 1895, distretto Roma, ex tenente, regio decreto 18 marzo 1943, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1943, registro n. 15, foglio n. 157.

CROCE AL VALOR MILITARE

Banci Buonamici Giorgio, classe 1905, distretto Firenze, ex capitano, regio decreto 4 agosto 1942, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1942, registro n. 39, foglio n. 83;

De Donato Antonio, classe 1913, distretto Bologna, ex capitano, regio decreto 16 novembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1940, registro n. 46, foglio n. 52;

Gironi Vincenzo, classe 1892, distretto Roma, ex sergente maggiore, regio decreto 26 marzo 1925, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1925, registro n. 295, foglio n. 368;

Grassi Ermanno, classe 1920, distretto Brescia, ex sottotenente, decreto presidenziale 2 marzo 1954 (B. U. 1954, dispensa 18, pagina 1356);

Massardo Guido, classe 1914, distretto militare Savona, soldato, decreto presidenziale 11 luglio 1941, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1941, registro n. 26, foglio n. 162;

Rossi Antonio, classe 1914, distretto Torino, ex sottotenente, regio decreto 7 marzo 1940, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1940, registro n. 11, foglio n. 230;

Zaccherini Alberto, classe 1895, distretto Roma, ex tenente, regio decreto 2 gennaio 1942, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1942, registro n. 4, foglio n. 125.

(10001)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 241

Corso dei cambi del 17 dicembre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,40	622,41	622,43	622,42	622,415	622,42	622,42	622,40	622,42	622,42
$ Can.	576,44	576,45	576,40	576,375	576,30	576,45	576,35	576,50	576,50	576,40
Fr. Sv.	144,25	144,24	144,24	144,245	144,25	144,24	144,245	144,22	144,25	144,25
Kr. D.	90,21	90,22	90,24	90,225	90,12	90,22	90,23	90,20	90,22	90,22
Kr. N.	86,97	86,99	87,01	86,995	86,95	86,98	86,99	86,98	86,98	86,98
Kr. Sv.	119,84	119,81	119,80	119,84	119,75	119,82	119,82	119,82	119,82	119,85
Fol.	172,78	172,88	172,91	172,89	172,75	172,82	172,83	172,82	172,80	172,87
Fr. B.	12,48	12,498	12,5025	12,50	12,49	12,50	12,499	12,47	12,49	12,50
Franco francese	127,01	127,01	127,03	127,025	127,02	127,02	127,02	127 —	127,02	127,02
Lst.	1740,64	1740,85	1740,70	1740,90	1740,50	1740,76	1740,85	1740,75	1740,77	1740,75
Dm. occ.	156,67	156,62	156,66	156,6275	156,60	156,67	156,63	156,67	156,67	156,64
Scell. Austr.	24,31	24,10	24,11	24,10375	24,05	24,10	24,10375	24,10	24,10	24,11
Escudo Port.	21,71	21,71	21,75	21,72	21,70	21,71	21,7075	21,72	21,72	21,71

Media dei titoli del 17 dicembre 1963

Rendita 5 % 1935	108,575
Redimibile 3,50 % 1934	91,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,525
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,60

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 dicembre 1963

1 Dollaro USA	622,42
1 Dollaro canadese	576,362
1 Franco svizzero	144,245
1 Corona danese	90,227
1 Corona norvegese	86,992
1 Corona svedese	119,83
1 Fiorino olandese	172,86
1 Franco belga	12,499
1 Franco francese	127,022
1 Lira sterlina	1740,875
1 Marco germanico	156,629
1 Scellino austriaco	24,104
1 Escudo Port.	21,714

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova, nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni,

Vista la legge 1° dicembre 1956, n. 1399, concernente il riordinamento delle carriere del personale dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il regolamento interno dell'Istituto centrale di statistica, approvato dal Capo del Governo in data 15 gennaio 1930, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, che detta nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, che detta nuove norme sulla legalizzazione delle firme;

Delibera:

Art. 1.

Bando di concorso e ripartizione dei posti

E' indetto un concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica.

I suddetti cinquanta posti sono ripartiti per gruppi nel modo che segue:

quindici posti per laureati in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche e attuariali, in scienze matematiche, in matematica, in matematica e fisica, in fisica;

venti posti per laureati in economia e commercio, in scienze economico-marittime;

cinque posti per laureati in scienze agrarie, in scienze forestali;

dieci posti per laureati in giurisprudenza, in scienze politiche.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) avere compiuto l'età di 21 anni e non superato quella di 30, salvi gli aumenti del limite massimo previsti dalle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite di età per i concorrenti che, alla data del presente bando, appartengano al personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o ai ruoli degli impiegati civili dello Stato;

b) essere cittadino italiano;

c) avere l'esercizio dei diritti politici;

d) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

e) essere provvisti di uno dei diplomi di laurea di cui all'art. 1, conseguito presso una Università o Istituto superiore della Repubblica;

f) avere sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al successivo art. 3 per la presentazione della domanda.

Art. 3.

Domanda di ammissione e titoli di merito
Termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200 (vedasi schema esemplificativo allegato) e firmate dagli interessati di proprio pugno debbono essere presentate all'Istituto centrale di statistica o fatte pervenire mediante raccomandata, con ricevuta di ritorno, all'Istituto stesso (via Cesare Balbo n. 16, Roma) entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino presentate o pervenute all'Istituto dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio.

La data di arrivo all'Istituto centrale di statistica delle domande sarà accertata, a tutti gli effetti, dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio protocollo e archivio.

Nelle domande gli aspiranti debbono indicare:

a) cognome e nome;

b) la data e il Comune di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il limite massimo di età indicato al precedente art. 2 debbono dichiarare, altresì, a quale titolo beneficiano della elevazione di detto limite o dell'esenzione dal medesimo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano o meno riportato condanne penali indicando, in caso affermativo, le condanne eventualmente riportate, anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e se a loro carico pendono procedimenti penali;

f) il titolo di studio posseduto (tipo di laurea o lauree, diploma di specializzazione, ecc.) con l'indicazione della Università che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, debbono altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

h) il Comune di residenza;

i) l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni;

l) se appartengono ai ruoli degli impiegati civili dello Stato;

m) se in precedenza abbiano prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni.

Gli aspiranti che abbiano fatto pubblicazioni a stampa di carattere statistico, tecnico o amministrativo o che abbiano esplicato per almeno due anni funzioni di dirigente presso uffici di statistica, tecnici o amministrativi statali, parastatali o di enti pubblici, dovranno comprovare il possesso di tali titoli, allegando alla domanda rispettivamente due esemplari delle pubblicazioni e i documenti, rilasciati su carta bollata dalle Amministrazioni presso le quali abbiano prestato la propria opera, dai quali risulti il periodo di prestato servizio e le effettive mansioni espletate.

La firma in calce alla domanda di ammissione al concorso dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del Comune di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica o delle Amministrazioni dello Stato è sufficiente l'apposizione sulla domanda del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda il candidato dovrà allegare una sua fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Dovrà inoltre allegare un certificato medico di data non anteriore al presente bando, su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio ed in particolare al regolare impiego delle macchine statistiche.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

L'Amministrazione provvede di ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Documentazione di rito e titoli di preferenza Termine di presentazione

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego nonchè ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori del concorso, i candidati che abbiano superato la prova orale debbono presentare o far pervenire all'Istituto centrale di statistica, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i sottoelencati documenti di rito, nonchè i documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina o il diritto alla elevazione del limite massimo di età:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in Regioni geograficamente italiane non comprese nel territorio della Repubblica e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

3) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un periodo minore, occorre altro certificato del sindaco del Comune ove il candidato ha avuto precedente residenza entro l'anno;

6) diploma originale del titolo di studio richiesto o copia autentica notarile dello stesso, su carta da bollo, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, con tassa di bollo di L. 200 per ogni foglio. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

I documenti stessi debbono essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che, dichiarati idonei dal competente Consiglio di leva, non abbiano ancora prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva;

8) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo, da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Istituto centrale di statistica debbono produrre soltanto il documento di cui al n. 6), mentre quelli che siano impiegati civili dello Stato di ruolo o collocati nei ruoli speciali transitori debbono produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 6), 7) e 8) nonchè copia integrale dello stato di servizio amministrativo, rilasciata su carta da bollo dal competente ufficio, ed una attestazione della Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare e se abbiano o meno riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I documenti per i quali è previsto nel presente bando l'impiego della carta bollata, ai sensi della legge 18 ottobre 1962, n. 1550, dovranno essere compilati su carta da bollo da L. 200.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 8) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 8) purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

La data di arrivo all'Istituto centrale di statistica dei documenti sarà accertata, a tutti gli effetti, dal timbro a calendario apposto su di essi dall'ufficio protocollo e archivio.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, che verrà nominata con successiva deliberazione, sarà composta da un componente del Consiglio superiore di statistica che la presiede e da quattro professori universitari. In caso di sopravvenuto impedimento di alcuni dei componenti la Commissione, il presidente dell'Istituto provvederà a sostituirli.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Art. 6.

Ammissione al corcorso. Diario degli esami

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè le altre norme che saranno stabilite dalla Commissione esaminatrice.

Le prove scritte e quella orale avranno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso sarà data comunicazione in tempo utile, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, del giorno, dell'ora e dei locali in cui avranno inizio gli esami.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di tessera postale o di porto d'armi o di patente automobilistica o di passaporto o di libretto ferroviario personale.

Art. 7.

Programma degli esami

Gli esami consteranno di due prove scritte ed una orale sulle materie distintamente indicate per ciascun gruppo di posti di cui all'art 1 del presente bando.

Ciascuna prova scritta consisterà nello svolgimento, da farsi nel periodo massimo di otto ore, di un tema scelto dal candidato su una delle materie indicate.

Il programma degli esami è stabilito come segue:

I GRUPPO

(per laureati in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche e attuariali, in scienze matematiche, in matematica, in matematica e fisica, in fisica).

1ª *prova scritta*: statistica, oppure, statistica economica;
2ª *prova scritta*: demografia, oppure, calcolo delle probabilità, oppure, matematica attuariale.

Prova orale: tutte le materie indicate per le prove scritte nonchè elementi di calcolo algebrico ed infinitesimale.

II GRUPPO

(per laureati in economia e commercio, in scienze economiche-marittime)

1ª *prova scritta*: statistica, oppure, statistica economica;
2ª *prova scritta*: economia politica, oppure, scienza delle finanze e diritto finanziario, oppure, matematica attuariale.

Prova orale: tutte le materie indicate per le prove scritte nonchè diritto pubblico.

III GRUPPO

(per laureati in scienze agrarie, in scienze forestali)

1ª *prova scritta*: statistica, oppure, statistica economica;
2ª *prova scritta*: economia e politica agraria, oppure, estimo rurale e forestale, oppure, istituzioni di matematica.

Prova orale: tutte le materie indicate per le prove scritte nonchè elementi di agronomia, di biologia e di zootecnia.

IV GRUPPO

(per laureati in giurisprudenza, in scienze politiche)

1ª *prova scritta*: diritto amministrativo, oppure, statistica;

2ª *prova scritta*: economia politica, oppure, scienza delle finanze e diritto finanziario, oppure, diritto privato.

Prova orale: tutte le materie indicate per le prove scritte nonchè diritto costituzionale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Art. 8.

Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli di cui al quinto comma dell'art. 3 sarà effettuata in base ai coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice, prima dell'inizio delle prove orali. Per ciascun titolo la Commissione assegnerà collegialmente un massimo di punti uno.

In aggiunta al punteggio di cui al comma precedente, la Commissione potrà assegnare collegialmente fino ad un punto per il servizio prestato alle dipendenze dell'Istituto, senza demerito, per almeno un anno.

Art. 9.

Graduatorie di merito e dei vincitori

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale, dei punti aggiuntivi previsti dal precedente articolo per i titoli di merito. In base alla votazione complessiva, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito per ciascuno dei gruppi indicati all'art. 7.

A parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

In base alle graduatorie di merito dei singoli gruppi, saranno formate le relative graduatorie dei vincitori secondo le norme e con le riserve dei posti stabilite dalle vigenti disposizioni in favore degli invalidi di guerra ed assimilati e degli ex combattenti ed assimilati; le graduatorie dei vincitori dei singoli gruppi saranno indi unificate secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascuno dei concorrenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Art. 10.

Posti scoperti

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso nel proprio gruppo non acquisteranno alcun diritto a coprire gli eventuali posti rimasti scoperti negli altri gruppi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria di ciascun gruppo, i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di un decimo di quelli messi a concorso, nonchè i posti che si renderanno eventualmente disponibili nel gruppo stesso entro sei mesi dalla nomina dei vincitori del concorso.

Art. 11.

Assunzione in servizio e periodo di prova

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento interno dell'Istituto.

I vincitori del concorso verranno assunti con un contratto d'impiego della durata di cinque anni, rinnovabile secondo le norme del suddetto regolamento interno.

Il primo anno di servizio sarà considerato periodo di prova; durante tale periodo o alla sua scadenza coloro che non siano riconosciuti idonei saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà dell'Amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova.

Il vincitore del concorso che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto, sarà considerato come rinunciante alla nomina.

A coloro che assumeranno servizio sarà rimborsata la spesa di viaggio in prima classe dalla loro sede a Roma.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1963

Il presidente: DE MEO

ALLEGATO

(Schema esemplificativo della domanda da inviare su carta da bollo da L. 200)

All'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo, 16. — ROMA

Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera direttiva di codesto Istituto, bandito il . . . .

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere nato il (*a*) . . . . a . . . . . . provincia di . . . . ;

2) di essere cittadino italiano;

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (*b*) . . . . ;

4) di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali a suo carico (*c*);

5) di essere in possesso della laurea in . . . . conseguita presso l'Università o l'Istituto di . . . . nell'anno accademico . . . . ;

6) di avere soddisfatto gli obblighi di leva (*d*);

7) di risiedere nel Comune di . . . . provincia di . . . .

Dichiara, altresì (*e*):

8) di appartenere al personale di ruolo . . . . ;

9) di avere prestato servizio presso . . . .

(data) . . . .

(Firma del candidato)

. . . .

Indirizzo per le eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

(*f*) . . . .

(*a*) Il candidato che abbia superato l'età di anni 30 indichi a quale titolo beneficia della elevazione di detto limite a norma delle vigenti leggi (ad es: perchè combattente, decorato al valor militare, invalido di guerra, coniugato con n. . . . . figli, ecc.).

(*b*) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, ne indichi i motivi.

(*c*) In caso contrario, indichi le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(*d*) In caso contrario, indichi se è stato dichiarato rivedibile o riformato, se è stato riformato successivamente alla presentazione alle armi, se è stato ammesso al rinvio. In ogni caso, indichi l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio.

(*e*) Da indicare solo nel caso in cui il candidato sia impiegato di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o della Amministrazione dello Stato, oppure in precedenza abbia prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni.

(*f*) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario del Comune di residenza; per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e per quelli della Amministrazione dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Il candidato si ricordi di allegare una fotografia recente nonchè un certificato medico in conformità di quanto disposto ai commi ottavo e nono dell'art. 3 e, nel caso abbia fatto pubblicazioni a stampa di carattere statistico, tecnico o amministrativo, o abbia esplicato funzioni di dirigente presso uffici di statistica, tecnici o amministrativi statali, parastatali o di enti pubblici, di farne esplicita menzione nella domanda, allegando alla domanda stessa due esemplari delle pubblicazioni, nonchè i documenti di cui al comma quinto dell'art. 3.

(10850)

CORTE DEI CONTI

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 25 luglio 1963.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto l'art. 45, lettera *a*), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Visto il decreto in data 25 luglio 1963, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti;
Viste le lettere di designazione del primo presidente della Corte suprema di cassazione e del Ministero della pubblica istruzione, rispettivamente in data 10 e 26 ottobre 1963;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto 25 luglio 1963, è costituita come segue:

Presidente:

Giorgi dott. Francesco, procuratore generale della Corte dei conti.

Membri:

Bennati dott. Antonio, consigliere della Corte dei conti;
De Stefano prof. Antonino, consigliere della Corte dei conti;
Iannelli dott. Vincenzo, consigliere della Corte di cassazione;
Franchini prof. Flaminio, ordinario di diritto amministrativo nell'Università di Pisa.

Eserciterà le funzioni di segretario il primo referendario Barbato dott. Beniamino.

Spetta agli indicati componenti la Commissione esaminatrice il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1963

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1963
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 383. — CESSARI

(11022)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sessanta posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 11 marzo 1963.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 11 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile stesso anno, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 094, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sessanta posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice del succitato concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a sessanta posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 11 marzo 1963, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Caropreso prof. dott. Pasquale, ispettore generale capo nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Membri:

De Flora prof. dott. Ferdinando, direttore di ragioneria nell'anzidetto ruolo;
Raccagna dott. avv. Mario, direttore di divisione nel sopra richiamato ruolo;
Mascini prof.ssa Nella, ordinario di materie giuridiche ed economiche presso l'Istituto tecnico commerciale «Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi» di Roma;
Conti prof.ssa Concetta, nata Pallini, ordinario di materie giuridiche presso l'Istituto tecnico commerciale «Leonardo da Vinci» di Roma.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal consigliere di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Mascarucci dott. Domenico.

Ai componenti della suddetta Commissione competono i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa relativa graverà sul capitolo 310 del bilancio passivo di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 ottobre 1963

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1963
Registro n. 34 *Tesoro, foglio n.* 113

(10904)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Nomina della prima e seconda Sottocommissione esaminatrice del concorso per esami e per titoli a duecentocinquantasei posti di segretario in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1963, n. 2709, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecentocinquantasei posti di segretario in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra candidati muniti del diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di abilitazione magistrale o di abilitazione tecnica nautica o di ragioniere e perito commerciale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, contenente norme per la corresponsione dei compensi a favore dei componenti le Commissioni esaminatrici;
Vista la propria deliberazione n. 53/P.2.1.1, in data 29 gennaio 1963, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

Per l'espletamento del concorso pubblico a duecentocinquantasei posti di segretario in prova, citato nelle premesse,

a parziale modifica della deliberazione di cui all'epigrafe, la Commissione esaminatrice, su due Sottocommissioni, è composta come segue:

Presidente:
Romiti dott. ing. Pasquale, direttore centrale.

1ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:
De Campora dott. Gaetano, ispettore capo superiore;
Muratore dott. Ennio, ispettore capo superiore;
Abundo dott. Giovanni, ispettore capo superiore a riposo;
De Martino dott. ing. Mario, direttore centrale di 1ª classe a riposo;
Pedace prof. dott. Vincenzo, docente in lettere;
Prestipino prof. dott. Vincenzo, docente in lettere.

Segretario:
Inglese dott. Giuseppe, ispettore capo.

2ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:
Basile dott. Mario, ispettore capo superiore;
Mazzotta dott. Ennio, ispettore capo superiore;
Pera dott. Carlo, ispettore capo superiore;
Ciocia dott. ing Domenico, direttore centrale di 1ª classe a riposo;
Fasciotti prof. dott. Fernando, docente in lettere;
Gabriele prof. dott. Ennio, docente in lettere.

Segretario:
Povegliano dott. Rodolfo, ispettore principale.

Roma, addì 13 novembre 1963

Il direttore generale: RENZETTI

(10827)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero della pubblica istruzione spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 20 novembre 1963).

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione n. 31 (trentuno) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmessa dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: DE MEO

(10828)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.